



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 129 – 1° maggio 2022

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., ud. del 28 aprile 2022, Relatore Pavich - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Appello - Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia di primo grado - Valutazione discrezionale difforme rispetto a quella del Giudice di *prime cure* - Effetti sulle statuizioni civili - Revoca.

Le Sezioni unite della Cassazione, secondo l'informazione provvisoria diffusa, hanno affermato il seguente principio di diritto: *«Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute».*

Sez. un., ud. del 28 aprile 2022, Relatore Ricciarelli - Informazione provvisoria.

Udienza preliminare - Poteri del giudice dell'udienza preliminare - Restituzione atti al pubblico ministero per erroneo presupposto che, per il reato per cui è richiesto il rinvio a giudizio, debba essere esercitata l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio - Abnormità.

Le Sezioni unite della Cassazione al quesito *«Se sia abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che, per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio, l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio».*, hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria, la seguente soluzione *«Affermativa. È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccezionale, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».*

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. III pen., ord. di rimessione n. 15229 del 16 marzo 2022 \(dep. 20 aprile 2022\), Presidente Marini, Relatore Corbo - Udienza: 29 settembre 2022 - Relatore: Di Nicola.](#)

Impugnazioni - Appello - Delitti contro la pubblica amministrazione - Confisca per equivalente senza condanna - Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto, emessa dal giudice di seconde cure, previo accertamento della responsabilità del prevenuto - Fatto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4,

lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Effetti di tale pronuncia sulla statuizione ex art. 322-ter c.p.

La Sezione Terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, e il fatto sia anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ha inserito nell'art. 578-bis c.p.p. le parole 'o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.».*

[Sez. IV pen., ord. di rimessione n. 15493 del 23 marzo 2022 \(dep. 21 aprile 2022\), Presidente Serrao, Relatore Vignale - Udienza: 27 ottobre 2022 - Relatore: Pezzullo.](#)

Impugnazioni - Ricorso del procuratore Generale avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. ed avverso la sentenza ex art. 464-septies c.p.p. - Motivi di gravame deducibili.

La Sezione quarta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«Se il procuratore generale sia legittimato a proporre impugnazione avverso l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen. e avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen, e quali siano i vizi deducibili con il ricorso avverso tale sentenza».*

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 15636 del 15 marzo 2022 \(dep. 21 aprile 2022\). Presidente Palla, Relatore Pezzullo - Udienza: 29 settembre 2022.](#)

Impugnazioni - Sentenza che omette l'applicazione di una pena accessoria - Rimedi esperibili - Ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero o ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba in tal caso il pubblico ministero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.».*

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 9523 del 17 febbraio 2022 \(dep. 21 marzo 2022\), Presidente Palla, Relatore Brancaccio - Udienza: 14 luglio 2022 - Relatore: Beltrami.](#)

Riti alternativi - Patteggiamento - Sindacato di legittimità - Pena “illegale” derivante dall’erronea applicazione de giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario di cui all’art. 69, comma 3, c.p. - Configurabilità.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se configuri "pena illegale", ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, quella fissata sulla base di un'erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen.».*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 7 aprile 2022 n. 15838, Pres. Zaza, Rel. Russo.](#)

Circostanze attenuanti comuni – Stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui – Accettazione o provocazione di una sfida – Esclusione.

L'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (*La Corte, nella decisione in esame, ha giudicato corretta, in applicazione del principio di diritto suesposto, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale descrittiva dei rapporti tra l'imputato e la famiglia della vittima, caratterizzati da episodi molto turbolenti, significativi di un attrito esistente tra le parti prima del fatto e, per tale ragione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in parte qua.*)

[Sez. III sent. 2 febbraio 2022 – 22 aprile 2022 n. 15656, Pres. Sarno, Rel. Di Nicola.](#)

Circostanze attenuanti generiche – Funzione – Adeguamento della sanzione finale all’oggettiva rilevanza del fatto di reato.

Le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale.

Sez. III sent. 24 gennaio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15216, Pres. Liberati, Rel. Gentili.

Contravvenzioni – Elemento psicologico – Rilevanza della buona fede in presenza di determinati comportamenti della P.A.

In materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale allorché il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere.

Sez. II sent. 12 novembre 2021 – 20 aprile 2022 n. 15446 Pres. Verga, Rel. Saraco.

Dichiarazione di abitudine nel reato ritenuta dal giudice – Effetti in relazione al calcolo del tempo necessario alla maturazione della prescrizione.

La declaratoria di delinquente abituale ha effetto dal momento della sua pronuncia ed esplica i suoi effetti dalla irrevocabilità della sentenza che l'ha dichiarata e soltanto in relazione ai fatti commessi in data successiva a essa. Tanto rileva anche ai fini del calcolo del tempo necessario alla maturazione della prescrizione, per cui la dichiarazione di abitudine comporta il raddoppio dei termini soltanto in relazione ai fatti commessi dopo la data di irrevocabilità della sentenza che ha dichiarato l'abitudine e, conseguentemente, non può valere per il fatto giudicato nella stessa sentenza che tale abitudine ha dichiarato (*Fattispecie nella quale la corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado, aveva dichiarato l'imputato delinquente abituale ed escluso il perfezionamento della prescrizione, osservando che la dichiarazione di abitudine nel reato comportasse il raddoppio dei termini di prescrizione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione*).

Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 5 aprile 2022 n. 15860, Pres. Zaza, Rel. Boni.

Misure di sicurezza – Confisca – Armi – Prescrizione del reato – Confiscabilità dell'arma o dello strumento atto ad offendere – Sussistenza.

La misura di sicurezza della confisca, unitamente al versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, al fine di evitare il riciclaggio delle armi sequestrate, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, dalla norma dell'art. 6 co. 1 della legge nr. 110/75, che richiama il primo comma dell'art. 240 c.p. riguardando la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati aventi ad oggetto le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo, con la conseguenza che tutti i materiali

indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla suddetta norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca (*La Corte ha anche precisato, operando un richiamo a numerosi precedenti giurisprudenziali, che la confisca deve applicarsi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito per insussistenza del reato, oppure di appartenenza a persona estranea al reato, se legalmente detenuta*).

Sez. II sent. 17 febbraio 2022 – 26 aprile 2022 n. 15891 Pres. Imperiali, Rel. Messini D'Agostini.

Pericolosità sociale – Provvedimento del giudice di applicazione di una misura di sicurezza – Condizioni.

La valutazione stabilita dall'art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dagli esperti che si siano pronunciati in merito: pertanto, egli deve ritenere sussistente o persistente la pericolosità sociale ove accerti l'emersione del pericolo della commissione da parte del reo di nuovi reati mediante autonoma valutazione che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale del soggetto, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 c.p. (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di assoluzione dell'imputato che lo aveva ritenuto non imputabile al momento del fatto per vizio totale di mente ed aveva applicato inoltre la misura di sicurezza della libertà vigilata, basandosi esclusivamente sulle perizie svolte nei due gradi di giudizio. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata relativamente all'applicazione della misura di sicurezza con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello competente*).

Sez. IV, sentenza 8 febbraio 2022 – 22 aprile 2022 n. 15678 – Pres. Dovere – Rel. Nardin.

Recidiva - Art. 99 c.p. – Applicazione – Presupposti.

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di

una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub indice*.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II sent. 9 marzo 2022 – 26 aprile 2022 n. 15918 Pres. Rago, Rel. Sgadari.](#)

Appropriazione indebita – Omesso versamento al difensore della somma liquidata dall'ente assicurativo a titolo di spese legali – Insussistenza.

Non integra il delitto di cui all'art. 646 c.p. la condotta del soggetto danneggiato che ometta di versare al difensore la somma di denaro direttamente liquidata in proprio favore dall'ente assicurativo a titolo di spese legali, poiché tale somma è di esclusiva proprietà della parte ed il pagamento della prestazione al professionista costituisce un obbligo interno al rapporto di mandato, con conseguente rilievo esclusivamente civilistico (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di appropriazione indebita di una somma di denaro appartenente al suo avvocato di fiducia per le spese legali, della quale aveva il possesso in quanto ricompresa nell'importo di un assegno da lui negoziato che portava la somma ottenuta da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste*).

[Sez. IV, sentenza 10 marzo 2022 – 20 aprile 2022 n. 15202 – Pres. Di Salvo – Rel. Dovere.](#)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Confisca obbligatoria - Art. 603 *bis* c. 2 – Principio di proporzionalità - Applicazione – Effetti.

In caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-*bis* c. 2 c.p., se non è applicabile il controllo giudiziario, essendo previsto dall'art. 3 l. 199/16 come misura alternativa al solo sequestro impeditivo di cui all'art. 321, c 1, c.p.p., tuttavia, nei casi di sfruttamento del lavoro, il controllo giudiziario non è sempre inapplicabile dovendosi valutare, caso per caso, la sussistenza delle condizioni per la confisca dell'azienda ed in particolare la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa.

[Sez. II sent. 2 marzo 2022 – 28 aprile 2022 n. 16519 Pres. Verga, Rel. Pazienza.](#)

Ricettazione – Momento consumativo del reato – Criteri di individuazione.

Il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. ha natura istantanea e si consuma quindi nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, momento dal quale decorre, di conseguenza, il termine di prescrizione *ex art. 158 c.p.* Laddove, tuttavia, non vi siano elementi idonei a comprovare in modo certo

la data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, ai fini del calcolo del termine di prescrizione il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del *favor rei*, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, individuando il momento consumativo del reato, in assenza di alcuna prova certa al riguardo, nella data di accertamento dei fatti e non in prossimità della data di commissione del reato presupposto. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione*).

C. Leggi speciali.

[Sez. VI, sent. 16 dicembre 2021-26 aprile 2022, n. 15869, Pres. Mogini, Rel. Silvestri.](#)

Immigrazione - Reati di immigrazione clandestina - Diritto al non respingimento in un luogo non sicuro - Applicabilità assoluta del principio - Sussistenza.

Il diritto al non respingimento in un luogo non sicuro costituisce principio di diritto internazionale consuetudinario, sostanzialmente assoluto, rispetto al quale non sono ammesse riserve e che, pertanto, deve ritenersi invocabile non solo dai "rifugiati" (art. 33 Convenzione di Ginevra), ma da qualunque essere umano nei confronti di qualunque paese in cui l'individuo interessato corra un rischio effettivo di subire una violazione dei propri diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. (*Principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie avente ad oggetto di reati di immigrazione clandestina*).

[Sez. IV, sentenza 16 febbraio 2022 – 21 aprile 2022 n. 15486 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi.](#)

Infortunio sul lavoro – Violazione D. Lgs. 81/2008 – Datore di lavoro – Responsabilità – Presupposti.

Non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per *culpa in vigilando* qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale - ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività - dalle quali sia scaturito l'evento.

Sez. III sent. 25 febbraio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15223, Pres. Petruzzellis, Rel. Cerroni.

Reati edilizi – Applicazione della causa di non punibilità *ex art. 131 bis* c.p. – Parametri di riferimento.

Ai fini della applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'Amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

Sez. V sent. 22 marzo 2022 – 21 aprile 2022 n. 15638, Pres. Miccoli, Rel. Pistorelli.

Reati fallimentari - Amministratore di fatto delle società controllate - Presupposti.

Non può ritenersi che la titolarità da parte dell'agente della carica di amministratore della società capogruppo (ovvero la sua identificazione con la *holding*) implichi di per sé l'assunzione della qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, a meno che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del gruppo non si traduca specificamente in atti di gestione di fasi o settori delle controllate, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori di diritto a meri esecutori materiali delle direttive impartite.

Sez. III sent. 11 gennaio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15208, Pres. Petruzzellis, Rel. Aceto.

Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture – Dichiarazione infedele – Rapporto.

Il carattere residuale del reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del d. lgs n. 74 del 2000, ne esclude il concorso con il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del citato d. lgs., quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione.

Sez. III sent. 15 febbraio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15220, Pres. Marini, Rel. Socci.

Reati tributari – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca sui beni dell'emittente – Limiti.

In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 25 febbraio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15223, Pres. Petruzzellis, Rel. Cerroni.

Appello – Applicazione della causa di non punibilità *ex art. 131 bis* c.p. *ex officio* – Ammissibilità – Richiesta formulata dalla difesa solo in sede di discussione orale.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p.: invero, l'applicabilità dell'art. 129 cit. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado; se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorché sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello.

Sez. III sent. 2 febbraio 2022 – 22 aprile 2022 n. 15655, Pres. Sarno, Rel. Di Nicola.

Appello – Decisioni sulla confisca in caso di prescrizione – Applicabilità alla confisca tributaria – Limiti.

La disposizione dell'art. 578-*bis* c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria *ex art. 12-bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-*bis* c.p.p., atteso il suo carattere affittivo.

[Sez. VI, sent. 11 novembre 2021-19 aprile 2022, n. 15139, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Appello - Disposizioni penali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Richiesta di partecipazione presentata personalmente dall'imputato detenuto - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, deve ritenersi legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente – e non tramite il difensore – dall'imputato detenuto. Ciò, in quanto non risulta sanzionata

a pena d'inammissibilità o di irricevibilità la difformità rispetto al modello legale di cui all'art. 23, comma 4, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176. *(In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la richiesta dell'imputato di presenziare alla udienza fosse stata erroneamente disattesa dalla corte di appello).*

[Sez. V sent. 23 marzo 2022 – 21 aprile 2022 n. 15640, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.](#)

Appello - Mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio.

Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-*bis*, co. 2, del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p.

[Sez. V sent. 14 gennaio 2022 – 27 aprile 2022 n. 16148, Pres. Sabeone, Rel. Francolini.](#)

Appello - Reato continuato - Prescrizione - Violazione del divieto di *reformatio in peius*.

Viola il divieto di *reformatio in peius* la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta.

[Sez. VI, sent. 8 marzo-28 aprile 2022, n. 16479, Pres. Petruzzellis, Rel. Villoni.](#)

Decreto che dispone il giudizio - Presenza di indicazioni erronee - Idoneità a compromettere il diritto di difesa - Nullità - Fattispecie.

Nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio contenga indicazioni fuorvianti, così gravi da compromettere la finalità propria dell'atto che è quella di mettere la parte citata in condizione di raggiungere l'aula di udienza in tempo utile per potervi partecipare, deve certamente ritenersi che tali errori si riflettano sulla validità della citazione a giudizio, determinandone la nullità. *(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'erronea indicazione del nome del giudice persona fisica assegnatario del processo, effettivamente esistente ed anch'egli impegnato a celebrare udienza lo stesso giorno stabilito per la comparizione dell'imputato, avesse radicato nei destinatari dell'atto - imputato e difensore - un ragionevole affidamento di esattezza di quell'indicazione che, nel caso concreto, si era riverberata in un concreto pregiudizio per l'esercizio di specifiche attività difensive processuali).*

Sez. III sent. 16 marzo 2022 – 20 aprile 2022 n. 15249, Pres. Marini, Rel. Corbo.

Decreto penale di condanna – Richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione – Oneri difensivi.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

Sez. II sent. 22 marzo 2022 – 28 aprile 2022 n. 16551 Pres. Verga, Rel. Perrotti.

Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Trattazione camerale non partecipata dei procedimenti di impugnazione – Richiesta di trattazione orale formulata da una delle parti – Effetti in favore della parte non richiedente.

La richiesta di trattazione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, determina il mutamento del rito in quello della udienza partecipata, sicché anche la parte non richiedente ha diritto a concludere oralmente in udienza *(Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame, a seguito di richiesta di trattazione orale presentata dal p.m., aveva raccolto a verbale le conclusioni del p.m. appellante mentre non aveva consentito al difensore dell'indagato di concludere, non avendo questi chiesto la trattazione orale del procedimento. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale per il riesame competente).*

[Sez. V sent. 17 febbraio 2022 – 27 aprile 2022 n. 16231, Pres. Palla, Rel. De Marzo.](#)

Impugnazioni - Restituzione nel termine - Forza maggiore - Errata informazione ricevuta dalla cancelleria.

Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.

[Sez. IV, sentenza 24 marzo 2022 – 22 aprile 2022 n. 15680 – Pres. Pezzella– Rel. Cirese.](#)

Impugnazione dell'imputato – Art. 571 c.p.p. - Sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Interesse – Sussistenza.

Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste, considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 c.p.p. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare.

[Sez. VI, sent. 9 novembre 2021-19 aprile 2022, n. 15138, Pres. Mogini, Rel. Giordano.](#)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione in altri procedimenti - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui non trovi applicazione, *ratione temporis*, la modifica dell'art. 270 c.p.p. introdotta dal d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, deve ritenersi che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione i risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non operi con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, *ex art. 12 c.p.p.*, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "*ab origine*" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. (*Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto di dover accogliere le deduzioni del ricorrente in ordine alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, risultando pacifico che il reato per cui si procedeva - art. 318 c.p. - non rientrasse fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - e per i quali non opera, come noto, il presupposto della necessità della*

connessione - e dovendosi escludere, altresì, che tale reato fosse connesso sul piano sostanziale a quelli per i quali le operazioni erano state autorizzate e prorogate).

Sez. III sent. 2 febbraio 2022 – 22 aprile 2022 n. 15669, Pres. Sarno, Rel. Di Nicola.

Misure cautelari personali– Individuazione della misura idonea a tutelare le esigenze generali – Principio del minor sacrificio necessario e possibilità di ricorrere a misure non custodiali.

Se è vero che le misure custodiali assicurano maggiormente quanto alla salvaguardia del dato cautelare, evitando, al massimo grado o ad un grado più elevato, il pericolo di *reiteratio criminis*, non è possibile affermare, con la stessa evidenza, che le misure coercitive non custodiali, anche congiuntamente applicate ed eventualmente corredate da precisi obblighi accessori, siano inadeguate a tutelare il bisogno cautelare. Il sistema cautelare ordinario è, del resto, retto dal principio del "minore sacrificio necessario", per cui si impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto, con la conseguenza che, quando è possibile salvaguardare il dato cautelare con l'applicazione di misure meno afflittive (coercitive non custodiali), al giudice, sul quale incombe un rigoroso onere di motivazione in proposito, è inibita l'applicazione o il mantenimento delle misure cautelari custodiali.

Sez. V sent. 8 febbraio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15311, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.

Misure cautelari personali - Pericolo di fuga - Circostanze dalle quali non può essere desunto un concreto pericolo di fuga.

La concretezza del pericolo di fuga non può essere desunta dalla generica esistenza di contatti con l'estero, ancorché solidi e ramificati, o anche solo dalla disponibilità in un paese straniero di interessi economici, o dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora, e si è anche escluso che detto pericolo possa essere automaticamente desunto dal fatto che il soggetto non abbia fissa dimora, situazione questa, pur meritevole di adeguato apprezzamento ai fini del giudizio sulla sussistenza del pericolo, ma che di per sé non esprime la volontà di sottrarsi al processo, quantomeno laddove non venga in rilievo una concreta variazione dello stile di vita sopravvenuta a seguito dell'inizio delle indagini preliminari.

Sez. V sent. 8 febbraio 2022 – 20 aprile 2022 n. 15311, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.

Misure cautelari personali - Pericolo di reiterazione del reato - Requisiti.

Il pericolo di reiterazione può considerarsi attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente, sebbene non possa

prescindersi, nel giudizio sulla attualità, sia dall'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato.

[Sez. III sent. 16 marzo 2022 – 20 aprile 2022 n. 15252, Pres. Marini, Rel. Corbo.](#)

Misure cautelari personali – Riesame – Produzione di consulenza tecnica di parte – Esame da parte del tribunale ed obblighi motivazionali.

Il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte.

[Sez. IV, sentenza 11 novembre 2021 – 21 aprile 2022 n. 15684 – Pres. Dovere – Rel. Esposito.](#)

Misura cautelare reale – Ricorso per Cassazione del pubblico ministero – Legittimazione – Presupposti.

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal pubblico ministero, che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 c.p.p. spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata posto che l'art. 325 c.p.p. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, c. 1, c.p.p. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il P.M. che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale.

[Sez. II sent. 14 gennaio 2022 – 29 aprile 2022 n. 16796 Pres. Verga, Rel. Di Pisa.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro conservativo – Irrevocabilità.

La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione; con la conseguenza che la mancata impugnazione del relativo provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., preclude la possibilità della sua caducazione da parte del giudice procedente, fino alla irrevocabilità della sentenza di assoluzione (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva assolto l'imputato dai*

reati contestati, respingendo l'istanza di revoca del sequestro conservativo emesso nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso. L'imputato ricorreva per cassazione, rilevando che il giudice del merito non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto di mantenere il sequestro, pur essendo venuti meno, a seguito della sentenza assolutoria, i presupposti che lo avevano legittimato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il ricorso).

Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 7 aprile 2022 n. 15841, Pres. Zaza, Rel. Russo.

Ricorso per cassazione – Mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. – Perizia – Esclusione.

La perizia non è mezzo di prova su cui si possa fondare il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa dell'imputato ex art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. in quanto l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 co. 2 c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (*Tuttavia, la Corte ha annullato la decisione impugnata in considerazione del fatto che il difensore, nel presente giudizio di merito, aveva prodotto verbale di udienza dibattimentale di altro processo a carico dello stesso imputato in cui il perito incaricato dal Tribunale aveva concluso nel senso della seminfermità mentale. Nonostante tale produzione documentale, il giudice di primo grado ha ritenuto di non disporre perizia senza lasciar traccia scritta, né nel verbale di udienza, né in ordinanze endoprocedimentali, e neanche nella sentenza, del percorso logico che ha ispirato la sua decisione tanto che il provvedimento impugnato incorre nel vizio della mancanza di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. attraverso il quale veniva censurata non la decisione in sé di non disporre la perizia, ma la mancata esplicitazione del percorso logico attraverso cui il giudice è giunto a tale decisione).*

Sez. IV, sentenza 22 marzo 2022 – 21 aprile 2022 n. 15501 – Pres. Ciampi– Rel. Antezza.

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Art. 625 bis c.p.p. – Accoglimento del ricorso – Effetti.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, c. 4, c.p.p. dispone che la Corte di Cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione. Essa difatti può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice correzione di quella precedente ma la sostituisce in toto.

[Sez. V sent. 23 marzo 2022 – 21 aprile 2022 n. 15648, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.](#)

Sequestro probatorio - Acquisizione di un'intera categoria di beni - Presupposti.

In tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole *res* strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare *ex ante* l'oggetto del sequestro.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 7 aprile 2022 n. 15868, Pres. Zaza, Rel. Russo.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Condanne emesse a seguito di giudizio abbreviato – Criteri applicativi della diminuzione per la scelta del rito in sede esecutiva.

Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero, ottenuto in tal modo, della diminuzione per il rito abbreviato (*in sentenza la Corte ha giudicato inammissibile, in quanto privo di interesse, il motivo di ricorso attraverso il quale veniva chiesta l'applicazione del criterio riportato nella massima, potendo il giudice dell'esecuzione effettuare un calcolo semplificato - applicando la riduzione per il rito direttamente sull'unico reato che, per effetto dell'applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., si trasformava in reato satellite - non comportando nessuna conseguenza pregiudizievole per il condannato*).

[Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 5 aprile 2022 n. 15861, Pres. Zaza, Rel. Boni.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Poteri e doveri del giudice in punto di quantificazione della pena.

Il giudice dell'esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. esercita, in materia di quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione con i limiti fissati dall'art. 187 disp. att. c.p.p. in ordine alla individuazione del reato più grave e dall'art. 81 co. 1 c.p., in

ordine alla misura degli aumenti di pena - da contenere nel triplo della pena del reato più grave - ed è comunque vincolato al rispetto del divieto di *reformatio in peius* rispetto alla quantificazione operata nel giudizio di cognizione. Poiché dotato di un potere discrezionale, esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. in modo non dissimile da quello cui attinge il giudice della cognizione, quello dell'esecuzione è sempre tenuto a fornire una giustificazione delle scelte adottate non soltanto quanto all'individuazione della pena base, ma anche in punto di aumento correlato a ogni reato satellite ai sensi dell'art. 81 co. 1 c.p. (*La Corte, nel caso specifico, ha dato atto della correttezza della motivazione della Corte territoriale la quale aveva determinato la pena per il reato satellite, giudicato con la sentenza del g.i.p., in misura superiore agli altri aumenti stabiliti per i restanti reati di minore gravità e ha giustificato tale scelta a ragione della maggiore gravità in concreto per il quantitativo di cocaina trattato, per le modalità di consumazione e per il contestuale possesso di rilevanti somme di denaro contante e di telefoni cellulari, ritenuti funzionali al mantenimento della vasta rete di contatti tra il ricorrente e gli altri coimputati non violando nessuno dei criteri legali di commisurazione della pena per il reato continuato*).

[Sez. V sent. 1° marzo 2022 – 27 aprile 2022 n. 16195, Pres. Palla, Rel. Belmonte.](#)

Incidente di esecuzione - Provvedimenti affetti da nullità assoluta - Giudicato.

Lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullità assoluta. Il formarsi del giudicato rende, pertanto, improponibile e irricevibile la deduzione di nullità attinenti alla notificazione degli atti del processo di cognizione, le quali, quand'anche sussistenti, non sopravvivono al giudicato stesso, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperte.

[Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 7 aprile 2022 n. 15866, Pres. Zaza, Rel. Russo.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Requisiti di ammissibilità.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena (*Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto non possibile formulare la doppia prognosi favorevole all'esito di una valutazione complessiva, in cui era*

valorizzato sia il pericolo di recidiva - rilevando il percorso criminale del condannato sviluppatosi nell'ambito dei reati economici, espressione di una devianza non occasionale, e che la tipologia di reati per cui è condannato o indagato sono incompatibili con spazi di libertà - sia la mancanza di elementi che depongano a favore dell'opportunità dell'affidamento per il reinserimento sociale - l'attività lavorativa non documentata).

Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 7 aprile 2022 n. 15864, Pres. Zaza, Rel. Russo.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Revoca – Requisiti – Potere discrezionale del giudice.

I requisiti cui è subordinata la revoca dell'affidamento in prova sono due: una violazione commessa dal condannato, e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La valutazione circa la compatibilità della violazione con la prosecuzione dell'affidamento è connotata da profili di discrezionalità non potendo conseguire automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. A sua volta, il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (*nel caso in esame, il tribunale di sorveglianza aveva evidenziato in motivazione le numerose violazioni al programma che il condannato avrebbe dovuto seguire e le ricadute nel consumo di stupefacenti in cui è incorso, ed aveva concluso nel senso che la misura alternativa aveva fallito il suo scopo non limitandosi a constatare la esistenza della violazione, ma effettuando proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova che rimane insindacabile in sede di legittimità poiché il compito della Suprema Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre).*

Sez. I, sent. 26 aprile 2022 – 5 aprile 2022 n. 15863, Pres. Zaza, Rel. Boni.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Revoca per emissione di misura cautelare per fatti progressi – Condizioni.

L'affidamento in prova al servizio sociale, al pari di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento è stato disposto ma, a fronte di siffatta evenienza, il giudice della

sorveglianza deve verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio (*Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha provveduto, a parere della Corte, ad effettuare quella necessaria verifica, perché ha considerato i fatti contestati e la loro oggettiva gravità in quanto riguardanti la partecipazione dell'affidato ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di varia natura, che annoverava circa quaranta partecipi e si era avvalsa di plurimi canali di rifornimento mediante contatti anche internazionali, in tal modo fornendo congrua giustificazione al giudizio di gravità dei fatti ed all'osservazione, secondo cui, se gli stessi fossero stati già noti, il suo livello di pericolosità sociale non avrebbe consentito l'ammissione alla misura alternativa*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.